



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 22 luglio 2013

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Vigilanza
- Art. 5 – Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 6 – Sanzioni

TITOLO II

QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 7 – Disposizioni di carattere generale
- Art. 8 – Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 9 – Tenuta di portici, cortili e scale
- Art. 10 – Sgombero della neve
- Art. 11 – Trasporto di cose maleodoranti e concimazione di terreni
- Art. 12 – Divieto di lavare e riparare veicoli su aree pubbliche
- Art. 13 – Pulizia delle vetrine
- Art. 14 – Conservazione degli edifici
- Art. 15 – Collocamento di insegne, cartelli, targhe e lapidi commemorative
- Art. 16 – Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 17 – Lavatura, esposizione e spolveramento di panni
- Art. 18 – Viali e giardini pubblici
- Art. 19 – Vasche e fontane
- Art. 20 – Manomissioni e danneggiamenti ad edifici e manufatti
- Art. 21 – Manutenzione delle aree adiacenti alle zone residenziali
- Art. 22 – Decoro dell'ambiente urbano
- Art. 23 – Altri divieti

TITOLO III

ATTIVITÀ RUMOROSE O INCOMODE

- Art. 24 – Definizioni
- Art. 25 – Attività rumorose
- Art. 26 – Dispositivi acustici antifurto
- Art. 27 – Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

TITOLO IV

SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

- Art. 28 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 29 – Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici
- Art. 30 – Accensione di fuochi, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 31 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 32 – Riparo a pozzi, cisterne e simili

TITOLO V

TENUTA E TUTELA DEGLI ANIMALI, CONVIVENZA UOMO – ANIMALE E IGIENE PUBBLICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 33 – Maltrattamento di animali
- Art. 34 – Altre forme di grave nocumento
- Art. 35 – Detenzione degli animali
- Art. 36 – Animali disturbanti
- Art. 37 – Trasporto di animali
- Art. 38 – Esposizione e vendita di animali

CAPO II - CANI

- Art. 39 – Custodia
- Art. 40 – Attività motoria
- Art. 41 – Divieto di detenzione a catena
- Art. 42 – Dimensione dei recinti
- Art. 43 – Allevamento / detenzione di cani
- Art. 44 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 45 – Accesso in esercizi pubblici / commerciali, locali e uffici aperti al pubblico
- Art. 46 – Obbligo di raccolta degli escrementi
- Art. 47 – Conduzione cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, disabili, soccorso

CAPO III - GATTI

- Art. 48 – Definizioni
- Art. 49 – Normativa di riferimento
- Art. 50 – Colonie feline

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALTRI ANIMALI

- Art. 51 – Protezione della fauna selvatica
- Art. 52 – Piccoli allevamenti di animali domestici di bassa corte
- Art. 53 – Allevamento di api
- Art. 54 – Divieto di detenzione nel centro abitato di altri animali di taglia medio – grande
- Art. 55 – Prescrizioni relative alla conduzione di animali di taglia medio – grande

CAPO V - ANIMALI MOLESTI

- Art. 56 – Misure di contenimento dei *Columba livia domestica* viventi in libertà
- Art. 57 – Misure di contenimento della zanzara tigre

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 58 – Norme abrogate
- Art. 59 – Individuazione dell'unità organizzativa competente
- Art. 60 – Termine per la conclusione dei procedimenti
- Art. 61 – Pubblicità del regolamento
- Art. 62 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 63 – Rinvio dinamico

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e al fine di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) qualità dell'ambiente urbano;
- b) attività rumorose o incombode;
- c) sicurezza nei centri abitati;
- d) tenuta e tutela degli animali.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana trova applicazione su tutto il territorio comunale.

2. Le norme del presente regolamento, relative agli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi che fiancheggiano le strade.

3. Le disposizioni del presente regolamento devono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4 – Vigilanza

1. Il compito di fare osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed in modo particolare all'ufficio di polizia locale.

2. Il personale preposto alla vigilanza urbana, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà accedere negli atri e nelle scale degli stabili, nei negozi, nei laboratori, in ogni stabilimento e locale annesso, in ogni locale pubblico e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato ed illecito accertato.

3. Il personale preposto alla vigilanza urbana, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, può assumere informazioni, procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento e della individuazione dei responsabili.

Art. 5 – Concessioni ed autorizzazioni

1. Quando ai sensi del presente regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione o autorizzazione, questa deve essere richiesta, in conformità con la legge sul bollo, al Sindaco ovvero all'unità operativa competente.

2. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare e alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

4. Le concessioni, autorizzazioni, nulla osta e permessi, rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti essere il richiedente;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di sollevare l'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto oggetto di concessione, autorizzazione, nulla osta e permesso accordato;
 - d) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre, in qualunque momento, con provvedimento motivato, la modifica, la sospensione, la revoca di concessioni e autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio, tutto ciò senza obbligo di corrispondere alcuna indennità;
5. L'anticipata cessazione o la rinuncia di quanto concesso o autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

Art. 6 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per le violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25 a € 500**. In particolare, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa di volta in volta individuata e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Per quanto riguarda i dispositivi contenuti nel Titolo V, Capo II e III, si fa particolare riferimento alla Legge Regionale 11 ottobre 2012, n. 20 recante "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione".
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del presente regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalla legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1.
4. Ogni violazione delle disposizioni del presente regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. Qualora alla violazione di norme del presente regolamento o alla inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute per il ripristino.
6. Il Sindaco, oltre ai poteri straordinari che gli sono conferiti dalla normativa vigente, ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
7. L'inottemperanza alle disposizioni imposte con ordinanza sindacale, qualora il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 500,00**. Non è ammesso il pagamento in via breve.
8. La reiterazione di un illecito nell'arco di 12 mesi comporta l'applicazione della sanzione originaria prevista aumentata fino a cinque volte.
9. Oltre al pagamento della sanzione prevista il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

TITOLO II

QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 – Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti da parte dei proprietari o dei concessionari delle aree.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 8 – Obbligo dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. È vietato a tutti i concessionari di occupazione di aree pubbliche, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli, sedie, impalcature, banchi di vendita o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non impedire che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso la pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere eseguita immediatamente.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 9 – Tenuta di portici, cortili e scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti puliti ed in stato decoroso.

2. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale, devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca il normale utilizzo, oppure nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo o di impedimento.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 10 – Sgombero della neve

1. I proprietari di case lungo la pubblica via sono tenuti, in via prioritaria, a sgomberare dalla neve gli accessi alle proprietà private.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto prescritte cautele, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti e dai balconi sulle aree pubbliche. Tali obblighi incombono, altresì, in via solidale con i proprietari di case e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 11 – Trasporto di cose maleodoranti e concimazione di terreni

1. Chi esegue operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne e sadi dovrà attenersi alle modalità stabilite nella normativa in materia di igiene e ambiente.

2. In ogni caso devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

3. Fatte salve le violazioni di carattere penale, nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti o che comunque arrechino disturbo al vicinato.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 12 – Divieto di lavare e riparare veicoli su aree pubbliche

1. È vietato, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, il lavaggio dei veicoli.
2. Sono altresì vietate, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o causa fortuita.
3. Fatte salve le violazioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 13 – Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione del suolo pubblico con scale o sgabelli per eseguire la pulizia delle vetrine, è consentita, senza speciale autorizzazione.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 14 – Conservazione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici in vista sulle aree pubbliche, devono mantenere gli stessi, le recinzioni e i cancelli posti a confine delle proprietà, in buono stato di conservazione.
2. I proprietari degli edifici prospicienti le aree pubbliche, devono evitare l'irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia di targhe e numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, recinzioni o altro, o all'imbiancatura dei muri di apporre segnali ed avvisi visibili per evitare danni ai passanti.
5. È vietato imbrattare i muri esterni, le porte, i monumenti ed i manufatti pubblici.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 2 – 3 – 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 15 – Collocamento di insegne, cartelli, targhe e lapidi commemorative

1. Il collocamento di insegne e cartelli di qualunque specie, di targhe e lapidi commemorative, in vista sulle aree pubbliche, è subordinato al rilascio di un'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica urbana, della bellezza panoramica e per rispetto dei luoghi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 16 – Ornamento esterno dei fabbricati

1. I vasi di fiori, le gabbie di uccelli, gli ombrelloni ed altri oggetti collocati sulle finestre e sui balconi a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati in modo da evitarne la caduta accidentale.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare lo stillicidio dell'acqua lungo i muri, sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti. In nessun caso è ammesso il gettito di liquidi e materiali dalle finestre e dai balconi su aree pubbliche o ad uso pubblico.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 17 – Lavatura, esposizione e spolveramento di panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e dai recinti privati.
2. È vietato sciorinare, stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e sui balconi posti sopra la pubblica via.
3. È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti le aree pubbliche panni, tappeti e altri simili oggetti, allorché tali operazioni arrechino disturbo o siano suscettibili di arrecare ad altri inconvenienti igienici.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 18 – Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione, con veicoli in genere, compresi i velocipedi;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua;
 - c) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite o erbose;
 - d) danneggiare o insudiciare i sedili e ogni altra struttura, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati;
 - f) svolgere competizioni sportive non autorizzate.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettere a, b, c è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettere d, e, f è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 19 – Vasche e fontane

1. È vietato:
 - a) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
 - b) utilizzare l'acqua delle fontanelle per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto;
 - c) valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche e delle vasche per effettuare operazioni di pulizia personale;
 - d) attingere acqua da fontane e vasche pubbliche con tubi o altri espedienti;
 - e) il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili in prossimità di fontane e vasche.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettera a è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**. Non è ammesso il pagamento in via breve.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettere b, c è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettere d, e è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 20 – Manomissioni e danneggiamenti ad edifici e manufatti

1. È vietato:
 - a) danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, il suolo pubblico o di uso pubblico, gli edifici e i manufatti, salvo che per interventi di manutenzione preventivamente autorizzati;
 - b) danneggiare targhe, spartitraffico, segnali, lampade, condutture della luce, del gas, dell'acqua e simili;
 - c) incagliare le bocche dei fognoli.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettere a, b è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettera c è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 21 – Manutenzione delle aree adiacenti alle zone residenziali

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari di lotti inedificati o di pertinenza di abitazioni disabitate o comunque tenuti in stato di indecoroso degrado, abbandono e incuria, provocando una crescita disordinata della vegetazione, idonea alla proliferazione di animali suscettibili di arrecare pregiudizio alla salute pubblica, di provvedere periodicamente, senza indugio e secondo necessità alle operazioni di sfalcio dell'erba, potatura degli alberi e delle siepi.

2. È fatto altresì obbligo di provvedere alla periodica potatura di alberi e siepi che di fatto impediscano o limitino fortemente la visibilità, oscurando in tutto o in parte la pubblica illuminazione.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 22 – Decoro dell'ambiente urbano

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento, il deposito e l'abbandono di qualsiasi materiale che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica e al decoro dell'ambiente urbano.

2. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba e degli arbusti spontanei che nascono lungo tutto il fronte dello stabile, lungo tutti i relativi muri di cinta e le recinzioni per tutta la loro lunghezza e altezza.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 lettera c è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 23 – Altri divieti

1. Sul suolo pubblico, in luoghi abitati e frequentati è vietato:

- a) soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
- b) introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici per dormire e compiere atti contrari alla decenza pubblica;
- c) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e sulle piazze, sotto i portici, sulle soglie degli edifici pubblici e delle chiese;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnali, inferriate ed altri beni pubblici, camminare sui muri di cinta, le spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

2. Fatte salve le violazioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

TITOLO III

ATTIVITÀ RUMOROSE O INCOMODE

Art. 24 – Definizioni

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di attrezzature, anche manuali, passibili di arrecare molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
3. Per quanto non previsto nel presente titolo, si rimanda al regolamento acustico comunale e a tutta la normativa sovra ordinata in materia di inquinamento acustico.

Art. 25 – Attività rumorose

1. L'esercizio temporaneo di mestieri rumorosi o scomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi o altri strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, qualora arrechi disturbo, è vietato nei seguenti orari: dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino e, nei mesi di giugno, luglio e agosto, anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00 per consentire il riposo pomeridiano.
2. Salvo quanto disposto dalle norme di igiene per la tutela della salute pubblica, tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.
3. In ogni caso dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli opportuni accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. Nei locali privati e loro pertinenze potranno essere usati apparecchi per uso domestico come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, tosaerba, motoseghe ed altri strumenti che producono rumore o vibrazioni di limitata intensità. Il loro utilizzo, qualora arrechi disturbo, è vietato nei seguenti orari: dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino e, nei mesi di giugno, luglio e agosto, anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00 per consentire il riposo pomeridiano.
5. Nelle abitazioni, nelle pertinenze, nei locali e nelle aree pubbliche, negli orari di cui al comma 1, è vietato produrre schiamazzi, rumori o suoni di qualunque specie che arrechino disturbo o scomodo al vicinato.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 26 – Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sul quale sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il dispositivo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati negli edifici; il segnale acustico non potrà, in nessun caso, superare i quindici minuti.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 27 – Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla salute pubblica ovvero che risultino nauseanti.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che la situazione può richiedere, disponendo la temporanea sospensione dell'attività o prescrivendo l'installazione di impianti di depurazione.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

TITOLO IV

SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI

Art. 28 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno con ingresso dalla pubblica via o cortile interno.
2. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dai centri abitati.
3. Per depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dei centri abitati, purché i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, con pareti e soffitti di struttura incombustibile o resi ignifughi con efficaci rivestimenti.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non siano già previste specifiche sanzioni in normativa sovra ordinata rispetto al presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 29 – Detenzione di combustibili in abitazioni o altri edifici

1. Nei sotterranei delle abitazioni o altri edifici è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici dei suoi inquilini, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale ignifugo e non siano in diretta comunicazione con scale comuni di disimpegno.
2. I combustibili di qualunque genere non devono mai essere messi in appoggio alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre e le aperture in genere dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
4. Le installazioni singole o multiple di bombole di gas di petrolio liquefatto collocate all'esterno o all'interno dei locali, devono essere effettuate nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, qualora non siano già previste specifiche sanzioni in normativa sovra ordinata rispetto al presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**. Non è ammesso il pagamento in via breve.

Art. 30 – Accensione di fuochi, polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. È vietato gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi, mortaretti o altri oggetti simili accesi.
2. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.
3. È consentito l'abbruciamento di sterpi, foglie e rami nell'ambito dell'attività silvo-agro pastorale.
4. È altresì consentita l'accensione di fuochi per l'eliminazione di modiche quantità di residui vegetali alle seguenti condizioni:
 - a- il fuoco potrà essere acceso esclusivamente in area di proprietà e comunque potranno essere inceneriti solamente residui vegetali prodotti nel luogo stesso dell'abbruciamento;
 - b- il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 dalle abitazioni e dalle strade comunali ed interpoderali;
 - c- il materiale dovrà essere convenientemente essiccato;
 - d- chi accende il fuoco, nei modi consentiti, dovrà adottare le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, dovrà assistervi di persona e con mezzi adeguati, al fine di impedire il propagarsi di incendi;
 - e- il fuoco ed il fumo prodotto non dovranno arrecare molestia e danno al vicinato o pericolo per la circolazione stradale;
5. In zona montana, pedemontana e collinare è sempre vietato accendere fuochi in periodi particolarmente ventosi e/o siccitosi.

6. Fatte salve le violazioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.
7. Fatte salve le violazioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 2 è soggetto alla sanzione amministrativa contenuta nel vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
8. Fatte salve le violazioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo c. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.
9. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo c. 5, verrà sanzionata ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 31 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi abitati con falci, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati o protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.
2. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
3. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni a persone e cose.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 32 – Riparo a pozzi, cisterne e simili

1. Nei luoghi pubblici e nelle aree private in cui si possa avere libero accesso (aree non debitamente recintate) i pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.
3. Qualora le aperture consentano il passaggio di un bambino il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500**.

TITOLO V

TENUTA E TUTELA DEGLI ANIMALI, CONVIVENZA UOMO – ANIMALE E IGIENE PUBBLICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 – Maltrattamento di animali

1. Nell'arco di alcuni decenni si è modificato il concetto di rapporto con le specie viventi non umane che da una tradizionale convinzione in base alla quale gli animali andavano rispettati, in quanto gli uomini avevano il compito morale di non fare loro del male, si è passati all'idea che gli stessi siano portatori di diritti, in quanto esseri viventi e senzienti. La crescente sensibilità nei confronti di questi esseri, con il passare degli anni e con l'aumentare dell'attenzione e del rispetto verso gli animali, ha comportato, oltre al proliferare di organizzazioni protettrici zoofile, l'emanazione di nuove normative a difesa degli animali stessi.
2. Sulla base di questa premessa il Comune persegue e condanna ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e qualsiasi comportamento lesivo della loro integrità psico-fisica.
3. Sono consentiti gli interventi di sterilizzazione ed i soli atti di amputazione che - debitamente certificati da un medico veterinario - si rendano necessari per prevenire o guarire malattie.
4. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario e/o detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, nel pieno rispetto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, avvalendosi di personale del Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari, accertano la violazione e, qualora possibile, provvedono al ricovero dell'animale presso idonee strutture autorizzate.
5. È vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica.
6. È vietato sfruttare palesemente animali per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno presi in custodia secondo quanto indicato nel comma 4.

Art. 34 – Altre forme di grave nocimento

1. È vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, sostanze farmacologicamente o tossicologicamente attive, alimenti velenosi o contaminati da sostanze velenose e materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali, salvo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate da Ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. È vietato l'allevamento e l'addestramento di cani o di altri animali per il combattimento. È vietato l'addestramento - di tutte le razze canine - inteso ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità, nonché qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto, qualora non siano già previste specifiche sanzioni in normativa sovra ordinata rispetto al presente, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500**.

Art. 35- Detenzione degli animali

1. Chi detiene animali deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela ed il loro benessere, deve inoltre detenerli in condizioni tali da non generare inconvenienti igienico-sanitari e molestie che pregiudichino il loro benessere e la salute del vicinato; deve accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono, provvedendo a far visitare gli stessi da medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute e benessere della prole.
2. È vietato, in particolare:

- costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra loro incompatibili e/o animali che per loro natura vivono solitari;
 - lasciare gli animali esposti al sole per lunghi periodi di tempo senza adeguata protezione e lasciare animali, di qualunque specie, sotto il sole chiusi in veicoli o rimorchi;
 - tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, aerazione, temperatura, rumore, nonché privi dell'acqua e del cibo o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psicofisiche anche solo temporanee;
 - detenere animali all'esterno senza un idoneo ricovero. Il ricovero deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, con il tetto impermeabilizzato e, ove non posto in luogo riparato dalle intemperie, deve essere coperto da un'adeguata tettoia; dovrà essere chiuso almeno su tre lati e rialzato da terra. Il ricovero non deve risultare umido, né posto in luoghi soggetti a ristagni d'acqua o a correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
 - salvo che per gli uccelli e piccoli roditori, è vietato detenere animali in gabbia, se non per trasporto o ricovero per cure.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 36 – Animali disturbanti

1. È vietata la detenzione di animali che arrechino disturbo, specialmente durante la notte, alla quiete pubblica e privata.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.
3. Il proprietario o detentore dell'animale molesto viene altresì diffidato formalmente a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica.

Art. 37 – Trasporto di animali

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori sufficientemente capienti. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura.
3. Il conducente del veicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.
4. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di veicoli a motore in movimento.
5. Fatte salve le disposizioni di carattere penale, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 38 – Esposizione e vendita di animali

1. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro che contempli, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche; il divieto di cui sopra non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, alle sfilate inerenti rievocazioni storiche e culturali, ai concorsi e alle esposizioni agricole - zootecniche.
3. Il commercio di ogni specie animale, quelle ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e di tutela del benessere degli animali stessi.
4. È vietato su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio, vincita od omaggio nel corso di attività commerciali, pubblicitarie, di spettacolo, sport, esposizioni o altre manifestazioni pubbliche.
5. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

CAPO II - CANI

Art. 39 - Custodia

1. I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi; essi devono essere sempre accompagnati dal proprietario o detentore. Nelle pubbliche vie e nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio, che dovrà essere lungo non più di un metro e mezzo, e non estensibile. È sempre obbligatorio portare con sé una museruola, di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere; la stessa dovrà essere applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.
2. All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera che non possano arrecare danni a occasionali visitatori.
3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
4. Nei cortili privati promiscui, ed in generale in tutti i luoghi e locali privati, all'interno dei quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di cani deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola purché siano legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita l'incolumità delle persone e comunque devono essere custoditi in modo da non arrecare danno ad alcuno.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 40 – Attività motoria

1. Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria. I cani detenuti in appartamento o in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto esterno abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal presente regolamento (art. 42 comma 1).
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 41 – Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati a catena fissa. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri, ovvero a metri tre qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo di almeno tre metri.
2. In ogni caso dovrà essere consentito al cane di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 42 – Dimensione dei recinti

1. Per i cani custoditi in ambiente domestico all'interno di un recinto, la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati nove. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro. L'altezza del recinto non può essere inferiore a metri due.
2. Nel recinto deve essere prevista la presenza di un ambiente chiuso (tettoia e copertura sui tre lati) di dimensioni adeguate, dotato di platea impermeabile facilmente lavabile.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 43 – Allevamento / detenzione di cani

1. Nel centro abitato è vietato l'esercizio, anche amatoriale, dell'allevamento di cani. È altresì comunque vietata la detenzione di cani in numero superiore a 6 unità.

2. Le detenzioni che non rispettano il parametro numerico indicato al comma 1 dovranno essere cessate entro i successivi 10 mesi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500**.

Art. 44 – Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo i siti espressamente vietati con apposito segnale.

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

3. Il responsabile dei giardini, parchi ed aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 45 – Accesso in esercizi pubblici / commerciali, locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio.

2. Coloro che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa nazionale, avendo cura che i cani non sporchino, non creino disturbo e danno ad alcuno.

3. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 46 – Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo pubblico, aperto al pubblico o cortile privato promiscuo.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

Art. 47 – Conduzione cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, disabili, soccorso

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali al seguito di non vedenti, ipovedenti, disabili e in attività di soccorso.

CAPO III - GATTI

Art. 48 – Definizioni

1. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, o frequenta abitualmente lo stesso luogo. I gatti liberi sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e suburbano, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per "gattaro" s'intende la persona che, volontariamente e gratuitamente, si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

5. Per "referente di colonia" s'intende il "gattaro/a" che con formale riconoscimento del Comune rappresenta la colonia nei rapporti con le istituzioni.

Art. 49 – Normativa di riferimento

1. La tutela dei gatti liberi è normata, in particolare, dal capo III della Legge Regionale 20/2012.
2. Le operazioni di cattura dei gatti liberi, per gli interventi di sterilizzazione e le cure sanitarie, e la loro successiva riammissione nelle colonie d'origine, potranno essere effettuate dalle sole persone autorizzate dall'A.S.S.

Art. 50 – Colonie feline

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, in collaborazione con i gattari, le associazioni di volontariato, la competente Azienda Sanitaria, esclusivamente per pericolo di sopravvivenza e/o comprovate e documentate esigenze sanitarie, e comunque previa ordinanza sindacale.
3. I referenti delle colonie feline sono tenuti a rispettare il decoro delle aree nonché le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia dell'area dove i gatti sono alimentati.
4. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi gli eventuali arredi utilizzati per il loro ricovero, fatto salvo il caso di situazioni di immediato pericolo per la sicurezza o salute pubblica.
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALTRI ANIMALI

Art. 51 – Protezione della fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale
3. È vietata ogni forma di uccellazione, di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati:
4. È vietato procurare pericolo, danno o molestia, detenere e commerciare specie animali e uova appartenenti alla fauna selvatica.
5. È vietata la detenzione di esemplari di fauna selvatica (a meno che questi non rientrino fra le specie detenibili/allevabili e che siano autorizzate sulla base delle normative nazionali e regionali).
6. È altresì vietata la raccolta di animali selvatici morti (che non siano regolarmente abbattuti durante l'attività venatoria). Nel caso di ritrovamento di carcasse di animali selvatici si dovranno avvertire gli organi competenti.
7. Chi detiene specie animali consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo.
8. Salvo quanto disposto in modo specifico dalla normativa vigente in materia di detenzione di animali selvatici, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.
9. Non sono oggetto di tutela le seguenti specie: talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole.

Art. 52 – Piccoli allevamenti di animali domestici di bassa corte

1. Sono consentiti minimi allevamenti di animali da cortile a conduzione familiare, fino ad un massimo di 10 capi, allo scopo di conservare le forme della tradizione locale, purché vengano rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) l'area di pertinenza non deve essere inferiore a mq. 400;
 - b) i recinti devono essere posti ad una distanza non inferiore a m. 5 dal confine e non inferiore a m. 8 dagli edifici residenziali;
 - c) intorno al recinto dovrà essere impiantata idonea schermatura di verde (siepe o arbusti);
 - d) l'allevamento non potrà produrre odori e rumori molesti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

3. In riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo c. 1 lettera d), in caso di recidiva nell'arco di 12 mesi, la violazione comporterà altresì la sanzione accessoria della cessazione dell'allevamento stesso.

Art. 53 – Allevamento di api

1. Si definisce apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

-arnia: il contenitore per api;

-alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

-apiario: un insieme unitario di alveari;

-postazione: il sito di un apiario;

-nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini d'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

3. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto alle strade di pubblico transito e ai confini di proprietà.

4. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli immobili di cui al comma precedente sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.

5. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi scritti intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 54 – Divieto di detenzione nel centro abitato di altri animali di taglia medio – grande

1. È sempre vietata la detenzione, all'interno del centro abitato, di animali di tagli medio – grande quali ovicapri, equidi e bovini.

2. Le detenzioni eventualmente in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere cessate entro i successivi 10 mesi.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500**.

Art. 55 – Prescrizioni relative alla conduzione di animali di taglia medio – grande

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali (quali ad esempio ovicapri, equidi, bovini) condotti lungo la strada e sue pertinenze e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

CAPO V - ANIMALI MOLESTI

Art. 56 – Misure di contenimento dei *Columba livia domestica* viventi in libertà

1. I proprietari di immobili situati nel territorio comunale e chiunque, a qualsiasi titolo, vanta diritti reali su immobili, deve provvedere, a propria cura e spese, alla chiusura di tutte le aperture di areazione ed altri accessi attraverso i quali i piccioni possono introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione.

2. È vietata, su tutto il territorio comunale, l'alimentazione e l'abbeveramento dei piccioni domestici (*Columba livia domestica*) presenti allo stato libero, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico e privato granaglie e scarti alimentari.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 60 a € 500**.

Art. 57 – Misure di contenimento della zanzara tigre

1. Al fine di contenere la diffusione della zanzara *Aedes Albopictus*, comunemente nota con il nome di zanzara tigre, su tutto il territorio comunale, **dal 1° aprile al 31 ottobre** di ciascun anno solare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- non abbandonare o depositare a tempo indeterminato oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi e simili,
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati, alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acqua a seguito di piogge;
- svuotare, almeno con cadenza settimanale, contenitori di uso comune, come secchi, ciotole per l'acqua degli animali, sottovasi, annaffiatoi, ecc ovvero, solo nei casi sia necessario mantenere i depositi di acqua, trattarli ricorrendo a specifici prodotti larvicidi;
- trattare periodicamente l'acqua nei tombini e nelle caditoie, presenti in giardini ed aree private, con specifici prodotti larvicidi.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500**.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e viene abrogato, in particolare, il regolamento comunale di polizia urbana approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 26 aprile 2004.

Art. 59 – Individuazione dell'unità organizzativa competente

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'ufficio di polizia locale è l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 60 – Termine per la conclusione dei procedimenti

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo quanto disposto dalla legge in merito all'interruzione dei termini, i tempi per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N.	INTERVENTI	GIORNI
1.	sopralluoghi / controlli a seguito di segnalazione per temuto pericolo	10
2.	sopralluoghi / controlli a seguito di segnalazione scritta o verbale	30
3.	rilascio di nulla osta a seguito di richiesta scritta	30
4.	rilascio di autorizzazioni amministrative a seguito di richiesta scritta	60
5.	risposta scritta ad esposti e ricorsi con richiesta di formale riscontro	60
6.	rilascio di dichiarazioni e di informazioni reperibili d'ufficio	30
7.	rilascio di informazioni con ricerche d'archivio o richieste ad altri enti	60

Art. 61 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 62 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) le ordinanze sindacali.

Art. 63 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.